



Federazione
Motociclistica
Italiana

Statuto del Moto Club d'Italia

Approvato dal Consiglio Federale n. 11 del 19 Dicembre 2025
con deliberazione n. 316

Pubblicato il 04/02/2026



Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita in Roma, presso la sede della Federazione Motociclistica Italiana, l'associazione sportiva senza fine di lucro denominata "Moto Club d'Italia" la quale opera all'interno della Struttura Nazionale FMI.

Articolo 2 – Scopo

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Essa ha per finalità:

- lo sviluppo e la diffusione di attività di promozione connesse alla disciplina del motociclismo
- favorire un primo ingresso nel mondo federale per poi indirizzare le persone interessate ai Moto Club della propria zona
- gestire in via promozionale ed altamente rappresentativa le attività proprie della Federazione non riconducibili ai Moto Club, con l'eccezione dell'attività agonistica, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei tesserati, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del Motociclismo

I fondi derivanti dal tesseramento del Moto Club d'Italia faranno parte integrante del bilancio della FMI e non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto FMI e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per quanto compatibili si applicano al Moto Club d'Italia le norme stabilite per gli Affiliati FMI, di cui all'articolo 4 dello Statuto federale.

Il Moto Club d'Italia non ha diritto di voto nell'ambito dell'Assemblea Nazionale e Regionale degli Affiliati della FMI, né può essere rappresentato nella stessa Assemblea.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta, su proposta del Consiglio Direttivo, con delibera del Consiglio Federale della FMI.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di tesserati, le persone fisiche che ne facciano richiesta online, attraverso il sito internet della FMI, e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva, valutata ad insindacabile giudizio da parte del Consiglio Direttivo del Moto Club d'Italia.

Articolo 5 – Tesseramento al Moto Club d'Italia

Il tesseramento al Moto Club d'Italia consente l'acquisizione della Tessera FMI nelle modalità indicate nella Circolare FMI dell'anno sportivo di riferimento, approvata dal Consiglio Federale.

I termini, nonché le modalità e la quota da versare per il tesseramento al Moto Club d'Italia, sono indicati nella Circolare FMI dell'anno sportivo di riferimento, approvata dal Consiglio Federale.

Il tesseramento al Moto Club d'Italia non consente:

- la candidatura a cariche elettive federali e/o sociali
- il diritto di voto nelle Assemblee Elettive Nazionali e Regionali
- il conseguimento della Licenza Agonistica e lo svolgimento di attività agonistica federale, nelle modalità indicate dai rispettivi Regolamenti di specialità sportiva
- il trasferimento ad un Moto Club affiliato

Articolo 6 – Diritti dei tesserati al Moto Club d'Italia

Tutti i tesserati al Moto Club d'Italia godono, al momento dell'ammissione, dei diritti e benefici stabiliti ogni anno dal Consiglio Federale, nelle modalità indicate nella Circolare FMI valida per l'anno in corso.



I tesserati al Moto Club d'Italia, alla stregua dei tesserati FMI, possono prendere parte, laddove stabilito dalla specifica normativa federale, annualmente approvata dal Consiglio Federale, a manifestazioni sportive a carattere promozionale e/o turistico e, nei casi eventualmente previsti, a sedute d'allenamento presso impianti omologati dalla FMI.

Articolo 7 – Cessazione del vincolo di tesseramento

Il tesseramento cessa per:

- per mancato rinnovo
- per ritiro della Tessera a seguito di sanzione irrogata dagli Organi di Giustizia Federale
- per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il tesserato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo all'immagine della FMI.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dal Consiglio Federale.

Il provvedimento di radiazione impedisce al tesserato di tesserarsi nuovamente alla FMI.

Articolo 8 – Struttura interna del Moto Club d'Italia: il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo del Moto Club d'Italia è formato da un Presidente, due Consiglieri ed un Segretario, quest'ultimo senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo del Moto Club d'Italia è nominato dal Consiglio Federale e rimane in carica per tutto il quadriennio, salvo revoca.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei requisiti di nomina alle cariche federali di cui all'articolo 12 comma 2 dello Statuto federale.

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice Presidente. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario Generale della FMI.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri, senza formalità.

Articolo 9 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei tesserati secondo quanto previsto dai Regolamenti FMI
- redigere eventuali Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale
- adottare provvedimenti di radiazione nei confronti di tesserati qualora dovessero rendersi necessari ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 7 del presente Statuto
- proporre al Consiglio Federale lo scioglimento del Moto Club d'Italia ai sensi di quanto stabilito al successivo articolo 15 del presente Statuto

Articolo 10 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante del Moto Club d'Italia.

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri componenti del Direttivo.

Articolo 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed è responsabile per tutti quegli incarichi di cui riceva espressa delega da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Il Segretario

Rientrano tra i compiti del Segretario del Moto Club d'Italia:

- dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo



- redigere i verbali delle riunioni
- attendere alla corrispondenza
- curare l'amministrazione dell'associazione, il cui anno solare e esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno
- redigere un rendiconto consuntivo annuale da presentare al Consiglio Direttivo

Articolo 13 – Il Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti:

- dalle quote di tesseramento determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificate dal Consiglio Federale
- dai contributi di enti ed associazioni
- da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione

Articolo 14 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie tra il Moto Club d'Italia ed i suoi tesserati o tra i tesserati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Motociclistica Italiana – articolo 32 dello Statuto.

Articolo 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, è deliberato dal Consiglio Federale della FMI, convocato in seduta straordinaria e validamente costituito con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti aventi diritto di voto e con l'approvazione di almeno $\frac{3}{4}$ degli stessi.

Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Federale, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre attività di promozione e sviluppo della FMI.

Articolo 16 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana.